

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **665/1988** (ECLI:IT:COST:1988:665)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **10/02/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **16/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **22/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9125**

Atti decisi:

N. 665

## ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12 del D.L. 4 settembre 1987 n. 367 dal titolo "Modifiche alla legge 29 febbraio 1985 n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive", promossi con ricorsi, rispettivamente, dei Presidenti delle Regioni Campania, Umbria e Toscana, notificati l'8 ottobre (il primo) e il 7 ottobre (gli altri due), depositati in Cancelleria il 12 e il 14 ottobre 1987 ed iscritti ai nn. 18, 19 e 20 del registro ricorsi 1987;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Campania ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del citato d.l. 4 settembre 1987 n. 367 per l'asserito contrasto con gli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, in relazione ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 8 del 1972 e 616 del 1977;

che analoga impugnativa è stata proposta dalle Regioni Umbria e Toscana in riferimento agli artt. 9, 77, 117 e 119 della Costituzione e ai principi generali in tema di separazione dei poteri costituzionali;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorsi.

Considerato che i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica ordinanza;

che il d.l. 4 settembre 1987 n. 367 non è stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione;

che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del D.L. 4 settembre 1987 n. 367 ("Modifiche alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive"), in riferimento agli artt. 9, 77, 117 e 118 in relazione ai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 8 del 1972 e 616 del 1977 e 119 della Costituzione, sollevate, rispettivamente, dai Presidenti delle Regioni Campania, Umbria e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*